

Udine, 17 gennaio 2019

CCRL settore Alimentare e della Panificazione, conferma del P.R.T. per il 2019

Il Contratto Collettivo Regionale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e delle panificazioni del Friuli Venezia Giulia del 1.01.2018, all'articolo 10 prevede che il Premio di Risultato Territoriale – P.R.T. – possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore.

Con accordo del 30 novembre 2018 le parti datoriali Confartigianato Imprese FVG e CNA FVG e le organizzazioni sindacali regionali FAI-Cisl, FLAI-Cgil e UILA-Uil convengono che la verifica si è conclusa positivamente e gli obiettivi sono stati raggiunti, e pertanto **confermano il P.R.T. per l'anno 2019** nell'ammontare previsto dall'art. 10 del CCRL.

Detassazione

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/2018 paragrafo 4.6 "Risultati aziendali territoriali o di gruppo", per poter applicare il beneficio fiscale della cosiddetta *detassazione*, ovvero l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato definiti dalla contrattazione territoriale, ha previsto che la **verifica e la misurazione dell'incremento** "siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato. **Pertanto anche se il contratto prevede l'erogazione di premi in base ad incrementi di risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si riferisce, tale condizione non è sufficiente ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, essendo comunque necessario che l'incremento di risultato sia verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio.** La singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il premio in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale se il proprio risultato non sia incrementativo rispetto l'analogo parametro del periodo precedente".

Le aziende pertanto, al fine di applicare il beneficio fiscale alle retribuzioni previste quale Premio di Risultato Territoriale – P.R.T., possono stipulare l'accordo per il tramite delle Commissioni Bilaterali per la produttività, istituite presso il Bacino EBIART territorialmente competente.

(Fonti: verbale di accordo del 30 novembre 2018 – circolare Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018)